

COMUNE DI MONTELLO (BG)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA

DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

- *Approvato con Deliberazione Consiliare n. 15 del 30/09/2020;*
- *Modificato con Deliberazione Consiliare n. ___ del _____;*

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1. Oggetto del Regolamento
- Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 3. Soggetto attivo

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- Art. 4. Presupposto per l'applicazione del tributo Art.5.
Superficie tassabile
- Art. 6. Soggetti passivi
- Art. 7. Locali ed aree non soggetti al tributo- esclusioni per inidoneità a produrre rifiuti Art.
8. Esclusione dall'obbligo di conferimento
- Art. 9. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
- Art. 10. Facoltà di esonero delle utenze non domestiche dal conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani
- Art. 10 bis. Effetti ed adempimenti successivi alla comunicazione di opzione per il conferimento dei rifiuti urbani al recupero al di fuori del servizio pubblico

TITOLO III – TARIFFE

- Art. 11. Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti
- Art. 12. Piano Economico Finanziario (PEF)
- Art. 13. Determinazione della tariffa
- Art. 14. Articolazione della tariffa
- Art. 15. Periodi di applicazione del tributo
- Art. 16. Tariffa per le utenze domestiche Art.
17. Occupanti le utenze domestiche
- Art. 17 bis. Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 18. Classificazione delle utenze non domestiche ART.19.
Scuole statali
- Art. 20. Tributo giornaliero Art.
21. Tributo provinciale

TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni

- Art. 22. Riduzioni per le utenze domestiche
- Art. 23. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive
- Art.23-bis. Riduzione per compostaggio aerobico delle utenze non domestiche Art.
24. Riduzione della quota variabile per i rifiuti urbani avviati al riciclo
- Art. 25. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio Art.
26. Cumulo di riduzioni
- Art. 27. Agevolazioni di carattere sociale

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

Art. 28. Contenuto e presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione, di cessazione

Art.28 bis. Risposta alle dichiarazioni

Art. 29. Reclami e richiesta scritte di informazioni

Art.30. Contenuti minimi della risposta motivata ai reclami scritti e richiesta scritte di informazioni

Art.31. Richieste scritte di rettifica degli importi addebitati e rimborso

Art.32. Funzionario Responsabile

Art.33. Attività di controllo e accertamento

Art. 34. Sanzioni

Art. 35. Riscossione

Art. 36. Dilazioni di pagamento e rateazioni

Art. 37. Interessi

Art. 38. Rimborsi e compensazioni Art.

Art. 39. Somme di modesto ammontare

Art. 40. Contenzioso

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 41 Trattamento dati personali

Art. 42. Entrata in vigore

Allegati:

A Categorie di Utenze Non Domestiche

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997 disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, di cui alla legge 147/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, e tenuto conto della loro conferma ai sensi del co.738 dell'art.1 della L. n.160/2019 nonché delle vigenti disposizioni del D.Lgs.03.04.2006, n.152 e delle disposizioni in tema di regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui alla deliberazione ARERA, 18.01.2022 n.15/2022/R/RIF e suoi allegati.

2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all'articolo 1, comma 668, della legge 147/2013.

3. Il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti reso in privativa comunale è disciplinato da apposito regolamento adottato ai sensi della normativa vigente al quale deve farsi riferimento per tutti gli aspetti che rilevano per l'espletamento del servizio ai fini dell'applicazione del tributo disciplinato dal presente regolamento nonché alla Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani approvata dall'Ente Territorialmente competente. La Carta di qualità del servizio integrato è pubblicata sul sito web del gestore del servizio integrato, nonché su quello istituzionale del comune di Montello. In assenza del predetto regolamento si fa riferimento alle disposizioni impartite dal competente servizio comunale, nonché ai capitoli/convenzioni disciplinanti il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

4. Il Comune nella commisurazione della tariffa della TARI tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 158/1999, delle disposizioni dell'Autorità di Regolazione

(ARERA) e dei criteri di articolazione delle tariffe stabilite dal presente regolamento.

5. L'Amministrazione Comunale nell'ottica di una possibile applicazione della modalità corrispettiva potrà procedere a verifiche di tipo sperimentale per commisurazioni della produzione rifiuti per singola utenza.

6. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della TARI di cui alla L. n.147/2013 e smi, nonché alle altre norme legislative vigenti di riferimento.

Art. 2

Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale. Il gestore è il soggetto che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero i singoli servizi che lo compongono. Il comune di Montello è il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti. Detta attività comprende le operazioni di: i) accertamento, riscossione (incluse le attività di bollettazione e l'invio degli avvisi di pagamento); ii) gestione del rapporto con gli utenti (esclusa la gestione dei reclami in quanto affidata al gestore del servizio di raccolta) anche mediante sportelli dedicati o call-center; iii) gestione della banca dati degli utenti e delle utenze, dei crediti e del contenzioso; iv) promozione di campagne ambientali; v) prevenzione nella produzione di rifiuti. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

2. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

3. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, comma 1 lett. b-ter), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:

a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi

compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies al D.lgs. n.152/2006;

c) rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;

f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c), d) ed e).

4. I rifiuti urbani non includono i rifiuti provenienti dalle superfici della produzione delle attività industriali, i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione

5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;

b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto

disposto dall'articolo 184-bis del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152;

- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli urbani;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito e lavorazioni artigianali se diversi da quelli urbani;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli urbani;
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli urbani.

6. Per recupero si intende qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere a tale funzione all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

7. Per riciclo si intende qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

8. Per riutilizzo si intende qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.

9. Per smaltimento si intende qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia.

10. I riferimenti operati al "*gestore del servizio*", al "*gestore*" o al "*soggetto gestore*" nell'ambito del presente regolamento si intendono relativi al Comune ovvero, alternativamente, al soggetto al quale in base ad apposita convenzione, appalto o contratto di servizio è affidata la gestione del servizio integrato o di una sua fase, di igiene urbana.

11. Per quanto non riportato nel presente articolo si fa espresso rinvio

alle definizioni di cui all'art. 183 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche con riferimento ad eventuali successive modifiche legislative delle definizioni e classificazioni dei rifiuti ed utenze che si intendono richiamate dal presente regolamento e sostitutive, dalla loro entrata in vigore di quelle esposte nel presente articolo.

Art. 3

Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune di Montello nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 4

Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti (operative), suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comporta esonero o riduzione del tributo.

3. Per utenze domestiche (U.D.) si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze (box, posti auto, cantine entro 150 metri dall'unità abitativa, sottotetti per le parti di altezza superiore a m. 1,50 e collegati da scale fisse, ascensori e montacarichi), mentre per utenze non domestiche (U.N.D.) i restanti locali ed aree scoperte soggette al tributo, tra cui le comunità, le attività commerciali, agricole, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

4. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti e come tali assoggettabili al tributo:

a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di

costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, posseduti o detenuti oggettivamente idonei all'uso, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, anche se di fatto non utilizzati, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico, edilizio e catastale.

b) le aree scoperte operative, intendendosi per tali sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale (es. campeggi, dancing, cinema all'aperto, parcheggi), possedute o detenute, a qualsiasi uso adibite, fermo restando quanto previsto dal comma 8.

5. Sono in ogni caso soggetti al tributo:

a) tutte le pertinenze delle utenze domestiche rappresentate ad esempio da box, posti auto, cantine, soffitte e locali deposito/sgombero, anche se prive di utenze e di arredo e di fatto inutilizzate;

b) i locali non a destinazione abitativa e le utenze non domestiche momentaneamente non attive, sfitti, non occupati o non utilizzati, indipendentemente dall'allacciamento delle utenze, dall'assenza di arredi ed attrezzature e dall'assenza di atti autorizzativi, perché idonei all'utilizzo di deposito;

6. Sono soggette alla categoria "utenza non domestiche – locali di deposito, magazzini senza alcuna vendita diretta, esposizioni" o per criterio di analogia alla categoria 4 "Esposizioni ed autosaloni" di cui all'allegato A:

a) le utenze a destinazione abitativa con presenza di arredo, ma prive di tutti gli allacci ai pubblici servizi di rete (erogazione idrica, elettrica, gas, telefonia ed informatica);

b) le utenze di cui al comma 5 lettera b);

c) i box, posti auto coperti, le cantine ed i locali deposito posti oltre i 150 metri da unità abitative oppure a disposizione di utenti intestatari del tributo solo per quella tipologia di locale.

7. nel caso di liquidazione dell'azienda restano tassati i locali adibiti ad uffici e relativi accessori (bagni, archivi, ecc.) e i depositi e magazzini movimentati ai fini della liquidazione dell'attività.

8. I locali destinati esclusivamente all'esercizio del culto, sono invece imponibili le superfici dei locali annessi utilizzati, anche parzialmente, ad usi diversi del culto.

9. Sono escluse dalla TARI:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, (quali a titolo di esempio: aree a verde, giardini, cortili, balconi e terrazze scoperte, verande e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse) ad eccezione delle aree scoperte operative;
- b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

Art. 5

Superficie tassabile

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della L. n. 147/2013, la superficie tassabile è costituita, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all'art. 14 del D.L. n. 201/2011 o della TARSU, di cui al capo 3° del D.Lgs. n. 507/1993 e ciò sino a differente superficie denunciata ai fini TARI ai sensi degli artt. 28 e 29 del presente regolamento.
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle procedure volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della L. 147/2013, la superficie assoggettabile alla TARI sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili che sostituiranno d'ufficio quelle in atti, adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'art. 6 della L. 212/2000.
3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, (locali UND) come per le aree scoperte operative, la superficie

tassabile resta quella calpestabile.

4. La superficie calpestabile è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muti interni, dei pilastri e dei muri perimetrali.

Nella determinazione non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,50 metri, delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettrice, vani ascensori, locali contatori, canne fumarie, ecc.

5. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria in atti catastali o presentata in allegato alla denuncia originaria o di variazione ai sensi dell'art. 28 del presente regolamento, ovvero da misurazione diretta in sede di sopralluogo, nell'esercizio delle facoltà di cui all'art. 33 del presente regolamento.

Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

6. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o pari al mezzo metro quadrato e per difetto se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.

7. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

Art. 6

Soggetti passivi

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Sussiste il vincolo di solidarietà tra i componenti il medesimo nucleo familiare o tra coloro che occupano in comune le superfici stesse anche se suddivisi in nuclei anagrafici distinti.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del

medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie. È comunque fatta salva l'applicazione del tributo in capo al proprietario o possessore anche per periodi superiori a sei mesi qualora questi ne faccia esplicita richiesta di accollo ai sensi dell'art. 2 della L. n. 212/2000 come disciplinato dall'art. 1 del D.L. n. 124/2019 conv.to con modificazioni dalla L. 157/2019, ovvero dal regolamento comunale delle entrate tributarie.

4. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il gestore dei servizi comuni all'interno del centro commerciale integrato è dunque responsabile in solido – con i singoli detentori dei locali in uso esclusivo – per il pagamento della TARI.

Art. 7

Locali ed aree non soggetti al tributo – esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti alla TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in condizioni di oggettiva inutilizzabilità, come a titolo esemplificativo:

- a) le unità immobiliari adibite a civili abitazioni prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi a rete costituiscono presunzione semplice della detenzione o della conduzione dell'immobile e, quindi, del realizzarsi il presupposto impositivo TARI; nel caso di utenza condominiale non disattivabile deve essere dichiarato il permanente stato di inutilizzo dei locali supportato da un'attestazione dell'amministratore di condominio nella quale è indicata la decorrenza dalla quale i consumi sono pari a zero.
- b) le unità immobiliari destinate ad utenze non domestiche prive di arredi,

impianti, attrezzature e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete per le quali non risultano rilasciati o revocati o sospesi da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o dichiarazione dal titolare a pubbliche autorità. La presenza anche di uno solo degli elementi sopra indicati costituisce presunzione semplice della detenzione o conduzione e quindi, del realizzarsi il presupposto impositivo TARI. Nel caso di utenza condominiale non disattivabile deve essere dichiarato il permanente stato di inutilizzo dei locali supportato da un'attestazione dell'amministratore di condominio nella quale è indicata la decorrenza dalla quale i consumi sono pari a zero.

Per le utenze di cui alla lettera a) e b) la condizione di inutilizzabilità che decorre dalla data di presentazione della dichiarazione di inutilizzo, la quale deve peraltro contenere specifiche indicazioni per la identificazione del locale, deve essere confermata annualmente entro il 31 marzo dell'anno successivo, dal soggetto passivo con idonea documentazione, fermo restando che il beneficio dell'esclusione è limitato dalla data della denuncia e da detta data per il periodo successivo di effettiva mancata detenzione o conduzione. In difetto, l'immobile sarà assoggettato al tributo per l'intero anno solare per il quale non è stata presentata la documentazione richiesta comprovante lo stato di inutilizzabilità;

c) locali ed aree di fatto non utilizzati per i quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi al restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e comunque non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;

d) fabbricati danneggiati, inagibili o non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;

e) solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;

f) superfici coperte, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore a metri 1,50;

g) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate a usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e

simili ed in genere delle aree destinate al pubblico;

h) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili e quei locali dove non è compatibile o non si abbia di regola presenza umana;

i) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli; per i parcheggi pubblici scoperti a pagamento, l'esclusione è limitata alle aree adibite in via esclusiva all'accesso, alla circolazione interna ed all'uscita dei veicoli, mentre nessuna inidoneità alla produzione di rifiuti è riconosciuta alle superfici destinate all'attività di sosta tariffata su pubbliche strade (c.d. strisce blu) qualora il servizio sia oggetto di concessione e non di mero appalto di servizio;

j) aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;

k) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;

l) gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto religioso, sempre ch  risultino accatastati in categoria E/7; l'esclusione non compete in ogni caso le abitazioni dei ministri di culto ed i locali utilizzati per attivit  non strettamente connesse al culto stesso, che saranno assoggettati al tributo in base alla loro destinazione d'uso;

m) aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura ed allevamento, serre a terra solo se non destinate contemporaneamente ad attivit  commerciale.

2. Le circostanze di cui al comma precedente, fermo restando le statuizioni per la loro decorrenza, devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione, da presentarsi nel termine di gg. 90 dall'inizio della disponibilit  ovvero, in caso di variazione dal verificarsi dell'evento in cui le predette condizioni si sono verificate, ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione d'inagibilit  o d'inabitabilit  emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio

dell'attività nei locali e nelle aree alle quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 8

Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 7.

Art. 9

Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Si ha produzione in via continuativa di rifiuti speciali quando la stessa non sia estemporanea, bensì avvenga con una certa ciclicità, frequenza, ricorrenza, stabilità, regolarità. Si ha produzione in via prevalente di rifiuti speciali quando la stessa avviene in misura maggiore (espressa in peso o volume) rispetto alla produzione di rifiuti urbani, esclusivamente con riferimento alla superficie di sua produzione e non sull'intera superficie occupata. Il Comune può effettuare un sopralluogo per verificare la natura dei rifiuti prodotti.

2. Nel caso di attività produttive che diano luogo a rifiuti speciali a norma di legge, sono esclusi dalla tassazione gli spazi di produzione e i magazzini

funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta i magazzini vale a dire gli spazi di un locale o area scoperta dedicati alla funzione di stoccaggio e conservazione di materie prime e di merci utilizzate nel processo produttivo e collegate all'attività di produzione di rifiuto speciale. In caso di conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il Comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del D.Lgs. 152/2006, oltre alla tassa dovuta per l'intero anno solare. Resta fermo l'assoggettamento dei magazzini destinati allo stoccaggio di semilavorati e/o prodotti finiti connessi a lavorazioni produttive di rifiuti urbani, dei magazzini di attività commerciali, dei magazzini relativi alla logistica, dei magazzini di deposito di merci e/o mezzi di terzi.

3. Non sono, in particolare, soggette a tributo:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e patate, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli.
- c) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private in cui si producono rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi (es. sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, ricerca, radiologia, radioterapia, riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive). Con riferimento alle strutture sanitarie sono assoggettati alla tassazione, anche i locali dismessi, salvo che non si realizzino i presupposti e si adempiano gli oneri di cui all'art. 7 del presente regolamento.

4. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento

indicate nel seguente elenco:

ATTIVITA'	RIDUZIONE DEL
TIPOGRAFIE – STAMPERIE – VETRERIE	30%
FALEGNAMERIE	30%
AUTOCARROZZERIE	30%
AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI	30%
GOMMISTI	30%
AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO	30%
LAVANDERIE E TINTORIE	30%
VERNICIATURA-GALVANOTECNICI-FONDERIE	30%
OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA	30%
AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI (non facenti parte delle Strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa Nell'ambito e per le finalità di cui alla Legge 833/1978)	30%

Per eventuali attività non sopra considerate si fa riferimento a criteri di analogia di propensione quali-quantitativa di rifiuti urbani.

5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono a pena di decadenza:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice EER;

b) comunicare entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello della denuncia originaria o di variazione i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici EER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate. La presentazione entro il termine indicato dalla comunicazione prevista è presupposto essenziale ai fini dell'accogliibilità. Per gli anni successivi alla prima istanza, i dati saranno confermati, salvo modifiche sostanziali da comunicare mediante nuova dichiarazione o dietro richieste di verifica da parte del gestore con addebito delle riduzioni/esclusioni eventualmente non spettanti.

Nel caso in cui non venga prodotta la documentazione richiesta, non essendo stato posto il Comune nella condizione di verificare l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi secondo legge, l'intera superficie sarà assoggettata al tributo per l'intero anno solare.

Art. 10

Facoltà di esonero delle utenze non domestiche dal conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico tutti i propri rifiuti urbani dimostrando di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto privato autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. L'esercizio della facoltà di servirsi del gestore pubblico o del mercato deve essere avvenire tramite apposita comunicazione a mezzo pec da inviarsi al seguente indirizzo: comunemontello@halleycert.it entro il 30 giugno di ogni

anno con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

3. L'opzione di uscita dal servizio pubblico ha efficacia per un periodo non inferiore a due anni, senza possibilità di rientro al servizio pubblico. Alla scadenza del biennio, l'utenza si considera rientrata nel servizio pubblico, salvo che non abbia reiterato l'opzione di servirsi del servizio privato ai sensi e con le modalità previste dal comma 2 del presente articolo. Ai soli fini di semplificazione per gli adempimenti dei contribuenti, la opzione per il servizio pubblico si ritiene esercitata non solo in caso di comunicazione in tal senso, ma anche in mancanza di comunicazione entro i termini previsti dal comma 2 del presente articolo.

4. Per le opzioni già esercitate ai sensi della normativa statale e regolamentare prima dell'entrata in vigore dell'art.14 della L. 05.08.2022, n.118, l'efficacia della opzione ha efficacia per un biennio ma è consentita la possibilità di rientro al servizio pubblico entro il predetto periodo, da esercitarsi attraverso pec da inviare sia al Comune che al gestore del servizio sottoscritta digitalmente dal titolare dell'utenza. La richiesta di rientro avrà efficacia dal 1 gennaio dell'anno successivo a condizione che il gestore, entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione della richiesta di rientro, non evidenzi l'impossibilità tecnica a fornire il servizio, indicando la data successiva entro la quale è in grado di fornire il servizio. In tal caso il rientro al servizio pubblico avverrà dalla predetta data.

5. Per le nuove utenze denunciate successivamente al termine di scadenza per la comunicazione di opzione ma entro il 31 ottobre del medesimo anno, il termine per la predetta comunicazione è differito al 31 ottobre di ciascun anno con efficacia dal 1 gennaio dell'anno successivo.

6. La comunicazione, che è considerata anche quale denuncia di variazione, deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante e o titolare dell'impresa/attività e deve essere indicati:

- a) l'ubicazione dei locali ed aree di riferimento e le loro superfici con l'indicazione degli specifici utilizzi;
- b) il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO;

- c) i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare al recupero, distinti per codici EER (Elenco Europeo dei Rifiuti);
- d) l'impegno a restituire le eventuali attrezzature pubbliche in uso;
- e) il soggetto o i soggetti incaricati per l'avvio al recupero.

7. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto o soggetti che effettuano l'attività di recupero.

8. La comunicazione effettuata dopo lo spirare dei termini previsti dal presente articolo è priva di effetti.

9. Il conferimento al privato per l'avvio al recupero deve riguardare tutti i rifiuti urbani prodotti dall'utenza ed esonera dalla corresponsione della sola parte variabile della Tari, rimanendo sempre dovuta la parte fissa.

10. Nella comunicazione di opzione, qualora sia di uscita dal servizio pubblico, devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotti oggetto di avvio al recupero, distinte per codici EER.

Art. 10-bis

Effetti e adempimenti successivi alla comunicazione di opzione per il conferimento dei rifiuti urbani al recupero al di fuori del servizio pubblico

1. Il Comune di Montello ricevuta la formale e valida comunicazione di opzione per il conferimento al di fuori del servizio pubblico ai sensi dell'art.10 del presente Regolamento, né da comunicazione sia al gestore del servizio che ai settori interessati, ai fini della predisposizione dell'esonero dal servizio di raccolta per la utenza e per le altre annotazioni ai fini della determinazione della TARI dovuta per la parte fissa.

2. L'esclusione dalla corresponsione della parte variabile è comunque subordinata alla presentazione entro il 31 gennaio di ciascun anno idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti urbani effettivamente

avviate al recupero nell'anno solare precedente.

3. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate al recupero nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
- b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
- c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
- d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
- e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati al riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla attestazione rilasciata dal soggetto(i) che effettua(no) l'attività di recupero dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
- f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

4. Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al precedente comma 3, il Comune (Ufficio Tributi) quale gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti comunica l'esito della verifica all'utente. Il mancato rispetto del suddetto termine ovvero il mancato riscontro non può essere considerata come accoglimento tacito della richiesta in difetto dei presupposti di legge e regolamentari, essendo l'obbligo di esito della verifica nel termine di gg.60 mero adempimento ai soli fini della regolazione della qualità del servizio.

5. Il Comune, tramite gli uffici preposti, ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e correttezza delle documentazioni

presentate rispetto alle attività svolte ed alla quantità di rifiuti urbani prodotte ed avviate al recupero, tenuto conto delle capacità quali-quantitative di produzione di rifiuti per l'attività svolta. Nel caso di comportamenti non corretti o di dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati in base alla normativa vigente e attraverso il recupero della Tari sulla quota variabile e l'applicazione della sanzione tributaria per infedele dichiarazione.

6. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa/ incompleta presentazione della documentazione di cui al precedente comma 3 o di infedeltà della stessa, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa, tramite accertamento esecutivo.

TITOLO III – TARIFFE

Art.11

Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

1. Le tariffe sono determinate nella misura tale da garantire, in ogni caso, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio.
3. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 147/2013, il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve esser coperto con il tributo, ovvero sia dal totale dei costi del PEF sono sottratte le entrate relative al contributo del MIUR.
4. Dal totale dei costi del PEF sono altresì sottratte, le entrate effettivamente conseguite a seguito di attività di recupero dell'evasione, le entrate derivanti da procedure sanzionatorie oltre alle ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente ove esiste ed attivo,

altrimenti dal Comune.

5. I costi del servizio sono definiti sulla base del Piano Finanziario di cui all'art. 1, comma 683, Legge 147/2013, redatto in ossequio alle prescrizioni applicative della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione ARERA 443/2019/R/rif (MTR) e deliberazione ARERA 363/2021/R/rif (MTR 2) e loro successive modificazioni e/o integrazioni, nonché delle altre delibere dell'Autorità di Regolazione e delle modalità operative per la trasmissione dei PEF.

Art. 12

Piano Economico Finanziario (PEF)

1. Sulla base della normativa vigente, il gestore del servizio integrato o il gestore di una o alcuna delle attività del servizio integrato, predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal Metodo Tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR e MTR 2) di cui alla deliberazione ARERA 443/2019 (MTR) e deliberazione ARERA 363 (MTR2) e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.

2. Il PEF è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e in particolare da:

a) una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti.

3. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore. Qualora, in difetto di specifica normazione regionale, l'Ente territorialmente competente sia identificabile nel Comune, la procedura di validazione può essere svolta da una specifica struttura o

unità organizzativa, nell'ambito del comune medesimo rispetto all'Area Tributi e Ambiente o di un'altra amministrazione territoriale, così garantendo adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale.

4. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.

5. L'Autorità (ARERA), salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

Art. 13

Determinazione della tariffa

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e dall'art. 13 del presente regolamento.

3. Le tariffe da applicare alle utenze domestiche e non domestiche sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale in conformità al piano economico finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti di cui al precedente articolo.

4. Il Comune provvede all'approvazione delle tariffe entro il 30 aprile dell'anno di riferimento. Se per l'anno di riferimento il termine di approvazione del bilancio di previsione, fosse anche a seguito di proroghe, fissato in data successiva al 30 aprile, le tariffe, salvo espresso divieto di legge, possono essere approvate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione.

5. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio

dell'esercizio, purché entro il termine previsto per legge, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

Art. 14

Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento, nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni di cui al PEF validato dall'ente territorialmente competente. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

2. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti dal Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione delle tariffe tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 15

Periodi di applicazione del tributo

1. La componente TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno (01.01-31.12) computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio

l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessazione entro 90 giorni solari da quello in cui si è verificata la condizione per la cessazione adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del DPR n.445/00.

Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata dalla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione. Il tal caso si procederà all'annullamento della pretesa per il periodo successivo a quello di provata cessazione, fatto salva l'irrogazione della sanzionenella misura fissa di € 50,00 per omessa presentazione della dichiarazione nei termini. In mancanza della dichiarazione di cessazione, la posizione contributiva cessa d'ufficio nel caso di subentro dichiarato nel possesso o detenzione dei locali e delle aree.

3. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione di variazione sia prodotta entro il termine 90 giorni solari dal verificarsi dell'evento, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione della stessa. Delle variazioni di tributo si tiene conto in sede di conguaglio.

Art. 16

Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie del locale abitativo e di quello (o quelli) che ne costituiscono pertinenza, le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria. In detta sede il Consiglio Comunale può non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1.a ed 1.b dell'allegato 1 al DPR n.

158/1999 sino a diversa regolamentazione disposta da ARERA, ai sensi dell'art. 1, comma 527, L. 205/2017.

4. La tariffa è applicata a carico dell'intestatario del foglio di famiglia (nucleo) anagrafica nel caso in cui l'occupante i locali sia ivi residente, o a carico di abbia comunque a disposizione i locali negli altri casi, fermo restando che in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

Art. 17

Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza (come ad es. le colf, badanti, baby sitter che dimorano presso la famiglia).

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nell'immobile, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, il tributo è dovuto per intero, per il numero di due componenti, salva dichiarazione attestante un diverso numero di occupanti coincidente con quello risultante dall'anagrafe del comune di residenza. Resta ferma la possibilità del Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

4. I soggetti non residenti nel Comune conduttori o unici proprietari dell'immobile possono richiedere l'applicazione della tariffa "*1 componente*" qualora l'utenza domestica sia esclusivamente utilizzata dagli

stessi e comunque previa verifica del dato dichiarato presso l'anagrafe del comune di residenza.

5. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. Qualora il soggetto passivo non sia persona fisica i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti, già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in un'unità.

7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

8. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento di cui all'articolo 35, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

9. Le superfici dei locali utilizzati come attività di Bed & Breakfast ubicati all'interno dell'unità immobiliare di residenza del proprietario, ai fini della determinazione della tariffa, si considerano utenze domestiche con numero di occupanti pari al numero dei componenti del nucleo familiare come risultante dall'anagrafe del Comune di Montello incrementato di 2 unità.

Art. 17 bis

Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base

di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Consiglio Comunale in sede di deliberazione delle tariffe, potrà fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n.205, adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento.

4. Per le utenze non domestiche le cui necessità di smaltimento dei rifiuti urbani eccedono i livelli quantitativi previsti dal vigente Regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani, fatta salva la riscossione della quota fissa della tariffa, l'Ente Gestore potrà provvedere a stipulare un'apposita convenzione con l'utenza stessa, con le specifiche di servizio ed economiche adeguate alle esigenze dell'utenza. In tal caso la convenzione supera il diritto di riscossione della quota variabile della tariffa da parte dell'Ente Gestore nei confronti dell'utenza non domestica.

Art. 18

Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta in un locale o su un'area a prescindere dalle caratteristiche soggettive del contribuente. Il tributo viene pertanto liquidato tenendo conto di quanto sopra, senza che rilevi in alcun modo

un diverso accatastamento dell'immobile o la natura giuridica dell'occupante.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'apprezzabile ed autonoma rilevanza, nonché distinta utilizzazione. A tal fine è fatto obbligo ad ogni utenza di indicare nella dichiarazione di cui all'art. 28 la distinta e concreta utilizzazione delle superfici dei locali e delle aree scoperte operative.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata ad eccezione dei Bed & Breakfast.

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

7. I locali potenzialmente idonei alla produzione di rifiuti sui quali non insiste temporaneamente l'esercizio di una specifica attività, sono classificati nella categoria "*utenza non domestiche – locali di deposito, magazzini senza alcuna vendita diretta, esposizioni*" o per criterio di analogia alla categoria 4 "*Esposizioni ed autosaloni*" di cui all'allegato A del presente regolamento.

8. L'attività di Bed & Breakfast esercitata in immobili ad uso abitativo diversi da quello di residenza del proprietario e ogni altra attività ricettiva esercitata in immobili ad uso abitativo (case vacanza, affittacamere ecc), si considerano ai fini dell'applicazione della tariffa utenze non domestiche classificate nella categoria di attività n. 6 "*Alberghi senza ristorante*", indicata nell'allegato A al presente regolamento.

9. Le attività agrituristiche sono classificate utenze non domestiche, suddivise nelle categorie n. 5 e 6 indicate nell'allegato A al presente

regolamento, tenuto conto della presenza o meno del ristorante.

10. Il Comune non è tenuto a comunicare l'avvenuto cambio di categoria dovuto ad adeguamenti di normativa nazionale o regolamentare.

Art. 19

Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la componente TARI.

Art. 20

Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico. Sono fatte salve le disposizioni degli articoli di cui al Canone Mercatale in merito alle occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate e soggette al canone di cui all'art.1, comma 837 della Legge 27.12.2019, n.160.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%.

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.

4. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno (01.01-31.12) è dovuta comunque

la tariffa annuale del tributo.

L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dalla sua entrata in vigore dall'imposta sostitutiva, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa. Qualora l'importo annualmente dovuto da ciascun utente a titolo di tariffa giornaliera sia inferiore ad euro 12,00, in deroga a quanto disposto dal successivo art. 39 l'utente è, comunque, tenuto a corrispondere un importo minimo determinato forfettariamente in euro 12,00.

5. Alla TARI giornaliera si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni previste per la TARI annuale.

6. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi del servizio di accertamento e riscossione del CANONE UNICO PATRIMONIALE tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

Art. 21

Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della componente TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Bergamo sull'importo del tributo comunale.

TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni

Art. 22

Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a sei mesi nell'anno solare: riduzione del 30 %;

b) abitazione di proprietà di anziani o disabili ricoverati permanentemente presso case di riposo o strutture sanitarie, purché le abitazioni non siano locate o occupate anche in modo saltuario: riduzione del 50%;

c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30 %;

2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 20%, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l'anno successivo in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della

relativa dichiarazione.

Art. 23

Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa del tributo per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è ridotta del 30%, a condizione che:

- l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare;
- le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.

2. La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell'interessato e decorre dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della autorizzazione o licenza rilasciata dalla competente autorità. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La stessa cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.

Art. 23 bis

Riduzioni per compostaggio aerobico delle utenze non domestiche

1. Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività si applica una riduzione del 20% della quota variabile della TARI.

2. Le riduzioni di cui ai commi precedenti si applicano dalla data di presentazione di apposita istanza attestante l'avvio del compostaggio con metodo tradizionale o mediante l'apposito contenitore.

3. L'istanza dovrà fornire indicazioni circa l'ubicazione della compostiera o il luogo ove si pratica compostaggio tradizionale mediante documentazione fotografica allegata.

4. Predetta istanza ha effetto anche per gli anni successivi, purché non siano

mutate le condizioni, fermo restando l'obbligo del contribuente di dichiarare tempestivamente la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio.

5. La presentazione di detta istanza autorizza il Comune ad effettuare verifiche, anche periodiche, al fine di accertare l'effettiva pratica di compostaggio. Le riduzioni di cui sopra cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

Art. 24

Riduzione della quota variabile per i rifiuti urbani avviati al riciclo

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, rifiuti urbani, hanno diritto ad una riduzione della quota variabile della TARI proporzionale alla quantità avviata al riciclo, mentre la quota fissa rimane interamente dovuta.

2. La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. La riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore alla quota variabile.

3. Le utenze non domestiche interessate, presentano entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai fini della riduzione della componente tariffaria rapportata ai rifiuti conferiti al servizio pubblico, al Comune idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente.

4. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate al riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
- b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata

dell'utente;

c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;

d) i dati quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;

e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati al riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla attestazione rilasciata dal soggetto(i) che effettua(no) l'attività di riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegare alla documentazione presentata;

f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

5. Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al precedente comma 4, il competente Ufficio comunica l'esito della verifica all'utente. Il mancato rispetto del suddetto termine ovvero il mancato riscontro non può essere considerata come accoglimento della richiesta in difetto dei presupposti di legge e regolamentari, essendo l'obbligo di esito della verifica nel termine di gg.60 mero adempimento ai soli fini della regolazione della qualità del servizio.

6. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapacienza.

Art. 25

Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Nelle zone in cui non viene effettuata la raccolta, il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, del 60%, per le utenze poste fino a 500 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica, mentre per le utenze oltre i 500 metri è garantita l'esenzione dal pagamento del tributo.

2. Nelle zone in cui la raccolta è discontinua il tributo è ridotto del 40%.

Art. 26

Cumulo di riduzioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni precedentemente considerate.

Art. 27

Agevolazioni di carattere sociale

1. Il Comune, nell'ambito degli interventi socio assistenziali, si sostituisce nel pagamento della TARI dovuta dalle utenze domestiche occupate da persone assistite economicamente dal medesimo Comune.

2. A tal fine l'ufficio comunale competente trasmette semestralmente l'elenco dei soggetti ammessi al beneficio.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 28

Contenuto e presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione, di cessazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare: l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza; la sussistenza delle condizioni per ottenere riduzioni; il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di riduzioni.

2. Le dichiarazioni Tari previste dal presente articolo costituiscono richiesta di attivazione, variazione e cessazione del servizio ai fini del rispetto delle prescrizioni regolatorie per la qualità del servizio in ossequio alle disposizioni di cui alla deliberazione ARERA n.15/2022.

3. Per la dichiarazione iniziale, di variazione e cessazione deve essere utilizzato esclusivamente il modello predisposto dal Comune e per le situazioni di più soggetti passivi obbligati in solido, la dichiarazione può essere anche da uno solo dei possessori o detentori e deve essere debitamente sottoscritta con firma autografa o digitale in base alla

modalità di presentazione utilizzata dal dichiarante, allegando fotocopia del documento di identità.

La presentazione della dichiarazione deve avvenire a mezzo posta (raccomandata a.r.), via email o mediante sportello fisico e *online* accessibile dalla *home page* del sito internet del Comune o raggiungibile tramite applicazioni dedicate, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla *home page* del sito internet del Comune, in modalità anche stampabile, disponibile presso lo sportello dell'Ufficio Tributi, ovvero compilabile *on line*. La denuncia si intende presentata se inviata a mezzo posta alla data di spedizione, se presentata tramite consegna allo sportello fisico alla data di consegna a fronte del rilascio di una ricevuta, mentre se trasmessa in via telematica alla data di inserimento nel sistema informatico del Comune o la data di invio se trasmessa tramite posta elettronica. Nel modello predisposto sono indicati i riferimenti per la presentazione della relativa dichiarazione. La dichiarazione è validamente presentata anche da un soggetto incaricato a mezzo di apposita delega, corredata di copia del documento d'identità del delegante.

4. La dichiarazione iniziale (attivazione del servizio) deve essere presentata dal soggetto passivo entro 90 giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione (variazione del servizio) o cessazione (cessazione dal servizio) va presentata entro il termine di 90 giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o la cessazione i cui effetti sono disciplinati dall'art. 15 del presente regolamento. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo. Al fine di semplificare gli adempimenti del contribuente non comporta l'obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se trattasi di soggetti residenti nel comune.

5. Le dichiarazioni già presentate ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini della TARI, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto, debitamente denunciate.

6. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni del tributo o di riduzioni/esclusioni di superfici devono essere presentate entro i termini decadenziali previsti dal presente regolamento; se presentate successivamente, gli effetti non retroagiscono, ma si producono esclusivamente a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

7. La dichiarazione, iniziale, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere i seguenti elementi:

- per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia o del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) ed il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- i dati catastali dei locali o delle aree, l'indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, il numero dell'interno, nonché i dati del proprietario o titolare di diritti reali sull'immobile;
- la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- generalità e codice fiscale dei soggetti occupanti i locali;
- la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione o in cui è intervenuta la variazione o cessazione, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n.445/2000.
- il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio occupazione, oppure del subentrante in caso di cessazione, qualora sia noto;
- il titolo in virtù del quale avviene il possesso o la detenzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- la sussistenza o il venir meno dei presupposti per la fruizione di riduzioni, agevolazioni o esenzioni, indicando e documentando tutti i requisiti necessari, se non prevista apposita istanza;
- l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e modelli di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;

- la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione autografa o digitale a seconda della modalità di presentazione utilizzata dal dichiarante.

8. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere i seguenti elementi:

- i dati identificativi del soggetto passivo (ragione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- i dati catastali dei locali o delle aree, l'indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, la superficie distinguendola in base al loro utilizzo concreto con la specificazione dell'eventuale parte della stessa nella quale si producono rifiuti speciali, nonché i dati del proprietario o titolare di diritti reali sull'immobile;
- la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n.445/2000;
- il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio occupazione, oppure del subentrante in caso di cessazione, qualora sia noto;
- la sussistenza o il venir meno dei presupposti per la fruizione di riduzioni, agevolazioni o esenzioni, indicando e documentando tutti i requisiti necessari, se non prevista apposita istanza;
- l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e modelli di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
- la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.

9. Fermo restando quanto previsto dall'art.15 del presente Regolamento, si considera idonea prova di cessazione:

- la dimostrazione dell'avvenuta cessazione di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblica rete e l'assenza di arredi, impianti ed attrezzature per l'immobile in questione;
- la presenza di un soggetto subentrante nel medesimo locale a qualsiasi titolo;
- in caso di locazione, la lettera di disdetta del relativo contratto se risulta notificata al proprietario-locatore e se ad essa è allegata copia del contratto di locazione o in alternativa copia della ricevuta di risoluzione del contratto.

10. Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, il Comune, qualora sia a conoscenza, procede con la cessazione d'ufficio per le utenze domestiche e non domestiche, in base agli elementi desumibili dalle banche dati in suo possesso, con decorrenza dal giorno dell'accertata cessazione, da parte dell'ufficio. Della detenzione del possesso dei locali e delle aree soggetti alla TARI, per effetto del venir meno del presupposto impositivo previsto dalla legge.

11. In caso di utenze intestate a soggetti deceduti, l'ufficio provvede d'ufficio alla volturazione dell'utenza in capo ad uno dei soggetti già facenti parte del nucleo familiare già convivente del soggetto deceduto, prediligendo l'intestazione al coniuge superstite convivente, rispetto agli altri componenti. Qualora per l'utenza o utenze intestate al *de cuius* non ci sia la presenza di soggetti coobbligati quali detentori, gli eredi che hanno acquistato l'immobile per successione provvedono entro i termini di legge alla dovuta denuncia ai sensi del presente articolo. La dichiarazione in caso di comunione ereditaria, può essere effettuata da uno degli eredi.

12. La dichiarazione deve essere sottoscritta:

- per le utenze domestiche: dall'intestatario scheda di famiglia o familiare convivente nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo (proprietario, usufruttuario, comodatario, affittuario). In caso di pluralità di possessori o di

detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Sussiste il vincolo di solidarietà tra i componenti il medesimo nucleo familiare o tra coloro che occupano in comune le superfici stesse anche se suddivisi in nuclei anagrafici distinti;

- per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

13. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

14. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

15. Qualora il numero degli occupanti non coincida con quello risultante all'anagrafe comunale in quanto vi sono dei dimoranti non residenti, l'intestatario dell'utenza dovrà presentare apposita dichiarazione.

16. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

17. Al fine del rispetto della regolazione della qualità del servizio e di assicurare la diffusione e la conoscenza delle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani a beneficio degli utenti, il modulo deve riportare le principali informazioni sulle condizioni di erogazione dei servizi di raccolta e trasporto e di spazzamento e lavaggio delle strade, le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, ivi incluse, ove previsto, le modalità per la consegna delle attrezzature per la raccolta, nonché le indicazioni per reperire la Carta della qualità del servizio. Le informazioni di cui al precedente periodo del presente comma 17 possono essere fornite

all'utente anche con rinvio al sito internet del gestore, salvo il caso in cui l'utente ne richieda copia cartacea.

Art. 28 bis

Risposta alle dichiarazioni

1. Ai soli fini del rispetto delle prescrizioni regolatorie sulla qualità del servizio e senza che tale adempimento effetti sul rapporto di imposta, ad ogni richiesta (dichiarazione) di attivazione, variazione e cessazione del servizio, il Comune è tenuto a formulare, in modo chiaro e comprensibile la risposta scritta alle richieste. La risposta fornita non ha il valore e la funzione di accertamento della posizione tributaria che rimane disciplinata nei tempi, modalità e strumento giuridico tipizzato (avviso di accertamento), dalle vigenti disposizioni normative nazionali di riferimento e dalle ulteriori disposizioni del presente regolamento.
2. Il tempo di risposta alle richieste è preferibilmente di trenta (30) giorni lavorativi con decorrenza dalla data di ricevimento della richiesta dell'utente (dichiarazione) e la data di invio della risposta scritta, mentre il tempo di consegna delle attrezzature per la raccolta è disciplinato nel regolamento di gestione del servizio.
3. La risposta alle richieste deve contenere:
 - a) il riferimento alla richiesta (di attivazione, di variazione o cessazione del servizio);
 - b) il codice utente e il codice utenza (intestazione dell'utenza) per le richieste di attivazione;
 - c) la data a partire dalla quale decorre ai fini del pagamento della TARI l'attivazione del servizio, ovvero la variazione o cessazione del servizio;
 - d) il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore che ha preso in carico la richiesta (variazione e cessazione).

Art. 29

Reclami e richieste scritte di informazioni

1. Le disposizioni del presente articolo 29, concernono esclusivamente l'osservanza delle prescrizioni dell'Autorità di regolazione (ARERA) in tema di qualità del servizio e non riguardano il rapporto di imposta e le disposizioni normative nazionali e regolamentari che lo disciplinano.

2. Per reclamo scritto si intende ogni comunicazione scritta fatta pervenire al gestore, anche per via telematica, con la quale l'utente, o per suo conto un rappresentante legale dello stesso o un'Associazione di consumatori, esprime lamentele circa la non coerenza del servizio ottenuto con uno o più requisiti definiti da leggi o provvedimenti amministrativi, dal regolamento di servizio, ovvero circa ogni altro aspetto relativo ai rapporti tra gestore e utente, ad eccezione delle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati e delle segnalazioni per disservizi; Per richiesta di chiarimenti si intende ogni comunicazione scritta dell'utente con la quale si chiedono delucidazioni sul servizio;

3. Il modulo per il reclamo scritto scaricabile dalla *home page* del sito internet del gestore, disponibile presso i punti di contatto con l'utente, ovvero compilabile *online*, deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:

a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;

b) i dati identificativi dell'utente:

- il nome, il cognome e il codice fiscale;

- il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;

- il servizio a cui si riferisce il reclamo (raccolta e trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade, gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);

- il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;

- l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;

4. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al gestore il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo di cui al precedente comma 3, purché la comunicazione contenga almeno gli stessi campi obbligatori ivi riportati;

5. Gli operatori addetti del servizio telefonico o ai punti di contatto indicano all'utente le modalità per la presentazione dei reclami scritti e delle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati.

6. Il gestore competente risponde ai reclami e richieste di chiarimenti preferibilmente entro trenta (30) lavorativi, da computarsi dalla data di ricevimento.

Art. 30

Contenuti minimi della risposta motivata ai reclami scritti e richieste scritte di informazioni

1. Fermo restando che le risposte scritte non costituiscono esercizio dell'attività accertativa del tributo TARI in quanto vincolato alla procedura ed atti tipizzati per come disciplinati dalla legge nazionale, di talchè le risposte scritte rimangono rilevanti ai soli fini della regolazione della qualità del servizio, il gestore interessato è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile la risposta motivata ai reclami scritti e alle richieste scritte di informazioni utilizzando una terminologia di uso comune, nonché ad indicare nella stessa i seguenti elementi minimi comuni alle tre tipologie di richiesta scritta considerate:

- a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni;
- b) il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti.

2. Con riferimento al reclamo scritto, nella risposta devono essere riportati, oltre agli elementi di cui al precedente comma :

- a) la valutazione documentata effettuata dal gestore rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
- b) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive poste in essere dal gestore;
- c) l'elenco della eventuale documentazione allegata.

3. Qualora l'utente indichi nel proprio reclamo, ovvero nella richiesta scritta di

informazioni, un recapito di posta elettronica, il gestore utilizza in via prioritaria tale recapito per l'invio della risposta motivata.

Art. 31

Richieste di rettifica degli importi addebitati e rimborso

1. Le disposizioni del presente articolo, concernono esclusivamente l'osservanza delle prescrizioni dell'Autorità di regolazione (ARERA) in tema di qualità del servizio e non disciplinano il rapporto di imposta, che trova espressione attraverso atti tipizzati.
2. Per richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati si intende ogni comunicazione scritta fatta pervenire al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti (ufficio tributi comunale), anche in via telematica, con la quale l'utente esprime in relazione ad importi già pagati o per i quali è stata richiesta la rateazione, lamentele circa la non correttezza degli importi addebitati.
3. In ogni caso, la richiesta di rettifica non può intendersi come denuncia di variazione del servizio ai sensi dell'art. 30 del presente regolamento né, tantomeno come contestazione giudiziale del documento di riscossione, che deve essere esercitata innanzi alla competente Corte di giustizia tributaria di primo grado nei tempi e modi previsti dal D.Lgs. n.546/92. Qualora, invece la richiesta sia per il rimborso di somme già versate, la istanza, assume valenza di formale istanza di rimborso.
4. Il modulo per il reclamo scritto e per la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati scaricabile dalla *home page* del sito internet del gestore, disponibile presso i punti di contatto con l'utente, ovvero compilabile *online*, deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
 - a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;
 - b) i dati identificativi dell'utente:
 - il nome, il cognome e il codice fiscale;
 - il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;

- il servizio a cui si riferisce il reclamo (raccolta e trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade, gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
- il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
- l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
- le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati, qualora la richiesta sostanzialmente un rimborso di pagamenti già effettuati;
- la documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle somme per le quali si richiede il rimborso.

E' fatta salva la possibilità per l'utente di inviare la richiesta di rimborso senza l'utilizzo del modulo predisposto dal Comune, purchè contenga almeno gli stessi campi obbligatori di cui al presente comma 4.

5. Ai soli fini del rispetto delle prescrizioni regolatorie in tema di qualità di servizio, il gestore dell'attività di gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti (ufficio tributi), è tenuto alla risposta motivata preferibilmente entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta scritta di rettifica di importi rateizzati e non versati ovvero di restituzione di somme già versate. La risposta va formulata in modo chiaro e comprensibile utilizzando una terminologia di uso comune e deve contenere:

- a) il riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati e/o di rimborso dei pagamenti effettuati
- b) il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti;
- c) l'esito della verifica, ed in particolare:
 - la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;

- il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
- l'elenco della eventuale documentazione allegata.

Qualora l'utente indichi nella propria un recapito di posta elettronica, il gestore utilizza in via prioritaria tale recapito per l'invio della risposta motivata.

6. In ogni caso, l'omessa risposta alla richiesta di rettifica degli importi addebitati non può essere va intesa come sua accettazione e qualora la richiesta sia, invece, di restituzione di somme versate, la omissione di risposta può assumere, decorsi i termini di legge valenza di silenzio rifiuto, mentre la risposta negatoria emessa assume la funzione di rifiuto espresso al chiesto rimborso, impugnabile entro gg.60 dalla sua notifica innanzi la competente Corte di giustizia tributaria provinciale di primo grado.

7. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

8. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta in ossequio al termine previsto dall'art.1 comma 161 della L. n.296/2006. Il Comune procede ad accreditare l'importo erroneamente addebitato senza ulteriori richieste da parte dell'utente, attraverso:

- a) detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
- b) rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o la data di emissione del primo documento di riscossione utile sia successiva al termine di gg.180 non consentendo il rispetto dello standard generale associato all'indicatore corrispondente in base alla determinazione degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica.

9. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 8, resta salva la facoltà del gestore di accreditare l'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile nel caso in cui tale importo sia inferiore a cinquanta (50) euro.

10. Sulle somme effettivamente rimborsate e non compensate sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

Art.32

Funzionario Responsabile

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 33

Attività di controllo e accertamento

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

Tali adempimenti possono essere affidati al gestore del tributo nei modi di legge.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 codice civile.

3. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

4. Il Comune può utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;

5. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati: - del proprio personale dipendente; - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

6. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

7. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai controlli operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, a norma dell'art. 1 commi 161 e 162 della L. 296/2006 e dell'art. 1 comma 792 e seguenti della L. 160/2019.

8. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto ed indica distintamente le somme dovute per tassa sui rifiuti, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica, da versare in unica rata entro il termine di presentazione del ricorso, e contiene intimazione che, in caso

di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio degli oneri di riscossione e degli ulteriori interessi di mora, senza la preventiva notifica della cartella o dell'ingiunzione di pagamento.

L'avviso è sottoscritto dal funzionario designato dal Comune per la gestione della TARI. La firma autografa può essere sostituita dall'indicazione a stampa ai sensi dell'art. 1, comma 87, della L. 549/1995, ovvero in caso di atto nativo digitale, con firma digitale.

Le notifiche degli avvisi di accertamento sono effettuate, quando possibile, ovvero in caso di anche tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo disponibile sul portale INI-PEC.

9. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, valgono come dichiarazione per le annualità successive a quella nella quale è intervenuta la definitività.

Art. 34 **Sanzioni**

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 33 comma 1, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione. In tal caso sarà possibile concordare il versamento rateale delle somme dovute a titolo di imposta ed interessi qualora nel termine di proposizione del ricorso e senza aver chiesto l'accertamento con adesione venga versato il totale dovuto a titolo di sanzione ridotta.

5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione e per l'omessa o incompleta dichiarazione del questionario, sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle Corti di giustizia tributaria di primo grado, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi. Ad ogni buon conto su esplicita richiesta del contribuente sarà possibile concordare e concedere il versamento rateale delle somme dovute a titolo di imposta ed interessi qualora, nel termine di proposizione del ricorso e senza aver chiesto l'accertamento con adesione, venga versato il totale dovuto a titolo di sanzione ridotta.

6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n.472.

Art. 35

Riscossione

1. La TARI è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241 (mod. F24) o attraverso la piattaforma di cui all'art. 5 del codice di cui al Decreto legislativo 07.03.2005, n. 82 (PagoPa). Per le modalità di pagamento onerose non è applicabile alcun onere superiore a quello sostenuto dal gestore stesso (Comune) per l'utilizzo di detta modalità.

2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento (documento di riscossione), almeno una volta l'anno, fatta salva la possibilità per il gestore in accordo con l'Ente territorialmente competente, di prevedere una maggiore frequenza di invio dello stesso, comunque non superiore al bimestre. Al documento di riscossione sono allegati i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute

nella delibera ARERA n. 444/2019. L'avviso di pagamento può essere inviato per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dall'utente o disponibile su portale INI-PEC ovvero tramite consegna diretta.

3. Il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, secondo le rate e scadenze stabilite annualmente dal Consiglio comunale con la delibera di approvazione delle tariffe, fermo restando che sono garantite all'utente almeno due rate di pagamento a scadenza semestrale. In difetto, si riterranno valide le scadenze già previste per l'anno precedente. Il pagamento è comunque consentito in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno o comunque entro la prima rata di scadenza del tributo qualora successiva a predetta data, fermo restando l'eventuale conguaglio a debito o a credito, qualora le somme versate in un'unica soluzione risultassero inferiori o superiori all'importo complessivamente dovuto per l'anno di riferimento. La prima rata o in caso di più di due rate, tutte le rate con esclusione dell'ultima, sono dovute a titolo di acconto e sono determinate in misura pari ad una percentuale della tassa dovuta per l'anno precedente, mentre l'ultima rata, da versare dopo il 1° dicembre viene calcolata a saldo sulla base delle tariffe stabilite per l'anno di riferimento. Qualora la deliberazione di determinazione delle tariffe, fosse pubblicata sul portale del federalismo prima della scadenza prefissata per il versamento della prima rata e comunque prima dell'invio del documento di riscossione, è facoltà del Comune applicare le tariffe dell'anno di riferimento.

4. Le scadenze dei termini per il pagamento delle singole rate sono fissate a intervalli regolari nel corso dell'anno. Il termine di scadenza per il pagamento è fissato in almeno 20 giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione. Il termine di scadenza e la data di emissione dovranno essere chiaramente riportati nel documento di riscossione e il termine di scadenza di almeno 20 giorni deve essere rispettato solo con riferimento al pagamento in un'unica soluzione ovvero il pagamento della prima rata.

5. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono

essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

6. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

7. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica di un sollecito di pagamento contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato, con addebito delle spese di notifica. In caso di inadempimento si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento per omesso o insufficiente versamento, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, con irrogazione della sanzione per omesso o parziale versamento oltre agli interessi di mora e spese di notifica.

8. La riscossione coattiva è eseguita dal Comune in forma diretta ovvero affidata a soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 o al soggetto preposto alla riscossione nazionale secondo le disposizioni di cui all'art. 2 del D.L. 193/2016, sulla base di atti di accertamento notificati che hanno acquisito l'efficacia di titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 1 commi 792-804 della L. 160/2019.

9. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

Art. 36

Dilazioni di pagamento e rateizzazioni

1. Fermo restando il miglior trattamento eventualmente previsto dal Regolamento comunale sulle entrate e dal presente regolamento è comunque garantita, previa specifica richiesta, la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di cui al precedente Articolo 35 del presente regolamento, con la sola esclusione delle fattispecie di cui al comma 7, a favore di :

a) gli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;

b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente;

c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai soli documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.

La richiesta di ulteriore rateazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione (avviso di pagamento).

2. L'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a cento (100) euro, fatta salva la possibilità per il Comune, nella sua veste di gestore delle tariffe e rapporto con gli utenti di applicare condizioni migliorative indipendentemente dall'importo dovuto..

3. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate saranno maggiorate:

a) degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa ovvero dalla misura fissata dal Comune ai sensi dell'art.1, comma 165 della L. n.296/2006.

Qualora la misura degli interessi per rateazione prevista dal Regolamento comunale sulle Entrate fosse più favorevole per il contribuente rispetto a quelli di cui al presente comma, sarà applicata, sempre la misura più favorevole.

4. Gli interessi di dilazione di cui al precedente comma 3 del presente articolo non possono essere applicati qualora la soglia di cui comma 1 lettera c) del presente articolo, sia superata a causa di prolungati periodi di sospensione dell'emissione dei documenti di riscossione per cause imputabili al Comune.

5. Per le fattispecie non contemplate dai precedenti commi del presente articolo, il Funzionario responsabile del tributo, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute, a seguito di avvisi di pagamento ed avvisi di accertamento e a prescindere che si tratti di atti impugnati, per i quali non è ancora decorso il termine utile per l'impugnazione, ovvero divenuti definitivi, con riferimento al regolamento generale delle entrate dell'Ente.

Art. 37

Interessi

1. Per le fattispecie di cui al comma 5 del precedente articolo 36 gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura definita nel regolamento generale delle entrate comunale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 38

Rimborsi e compensazione

1. Fermo restando quanto disposto dall'art.31 del presente regolamento, il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi, con maturazione giorno per giorno, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

3. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente

avanzata nell'istanza di rimborso, essere compensate con il tributo dovuto per gli anni successivi, a meno che non si verifichi una causa di cessazione d'obbligazione tributaria, e con gli importi dovuti al Comune stesso, nel rispetto di quanto stabilito nel Regolamento Generale delle Entrate.

Art. 39

Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta.
2. Non si procede all'accertamento, e alla riscossione dei crediti relativi alla TARI, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di € 16,53 , con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

Art. 40

Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso innanzi alla competente Corte di giustizia tributaria di primo grado secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Non si applica l'articolo 5-ter del predetto decreto legislativo in materia di contraddittorio preventivo mediante invito a comparire obbligatorio.
4. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
5. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di

cui ai commi 2 e 4 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia o dalla normativa vigente.

TITOLO VI – Disposizioni finali e transitorie

Art. 41

Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati ai sensi del Regolamento UE/2016/679, del D.Lgs. 196/2003 e del D.Lgs. 101/2018, in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 42

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2023.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina del tributo, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

ALLEGATO A

Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

Comuni fino a 5.000 abitanti
01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02. Campeggi, distributori carburanti
03. Stabilimenti balneari
04. Esposizioni, autosaloni
05. Alberghi con ristorante
06. Alberghi senza ristorante
07. Case di cura e riposo
08. Uffici, agenzie
09. Banche ed istituti di credito, studi professionali
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14. Attività industriali con capannoni di produzione
15. Attività artigianali di produzione beni specifici
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17. Bar, caffè, pasticceria
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19. Plurilicenze alimentari e/o miste
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21. Discoteche, night club